


MODULARIO  
P.C.M. 196

*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

*Dipartimento per gli Affari  
giuridici e legislativi*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DAGL 0001514 P-  
del 19/02/2015



11011235

Roma, 19 FEB. 2015

A TUTTI I CAPI  
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale  
dello Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati in attuazione legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(ESAME DEFINITIVO)  
(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del  
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN CASO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA E DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DISOCCUPATI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183 del 2014 recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);

**VISTO** l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle

relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

**VISTO** l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo all'introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;

**VISTA** l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;

**ACQUISITI** i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA

il seguente decreto legislativo

**Titolo I - Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)**

**Art. 1**

*(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)*

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.

**Art. 2**

*(Destinatari)*

1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o

indeterminato, per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

### **Art. 3**

*(Requisiti)*

1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;

c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012.

### **Art. 4**

*(Calcolo e misura)*

1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

#### **Art. 5**

*(Durata)*

1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

## **Art. 6**

*(Domanda e decorrenza della prestazione)*

1. La domanda di NASpI è presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

## **Art. 7**

*(Condizionalità)*

1. L'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.

2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

3. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di natura non regolamentare, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, sono determinate le condizioni e le modalità per l'attuazione della presente disposizione nonché le sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 1.

## **Art. 8**

*(Incentivo all'autoimprenditorialità)*

1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

## **Art. 9**

*(Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato)*

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.

3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che

comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

#### **Art. 10**

*(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale)*

1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.

### **Articolo 11**

*(Decadenza)*

1. **Ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3,** il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, primo periodo;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

### **Art. 12**

*(Contribuzione figurativa)*

1. La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione

pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente non considerati nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24, comma 2, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

### **Art. 13**

*(Misura dell'indennità per i soci lavoratori ed il personale artistico)*

1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015 la NASpI è corrisposta nella misura di cui all'articolo 4.

### **Art. 14**

*(Rinvio)*

1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili.

## **Titolo II - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)**

### **Articolo 15**

*(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)*

1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di

disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

2. La DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
- b) possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

3. La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al precedente comma 3, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

6. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

8. La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

10. L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data

in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

14. Le risorse finanziarie già previste per il finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.

15. All'eventuale estensione della DIS-COLL agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti

legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

### **Titolo III - Assegno di disoccupazione**

#### **Art. 16**

*(Assegno di disoccupazione - ASDI)*

1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) di cui all'articolo 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno.

2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7.

3. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente

cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6.

5. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:

- a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare di cui al comma 1, valutata in applicazione dell'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non computando l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente l'ASDI;
- b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso in caso di risorse insufficienti ad erogare il beneficio ai lavoratori nelle condizioni di cui al comma 2;
- c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore di cui al comma 3, comunque nel limite di un importo massimo;
- d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti nel periodo di fruizione dell'ASDI di cui al comma 4;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato e il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto personalizzato di cui al comma 5;
- f) i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il

tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

g) i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione;

h) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

7. Al finanziamento dell'ASDI si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

8. All'eventuale estensione dell'ASDI agli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.

#### **Titolo IV - Contratto di ricollocazione**

## Art. 17

*(Contratto di ricollocazione)*

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. II soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014 n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2.

6. Il soggetto decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

## Titolo V - Disposizioni finanziarie e finali

### Articolo 18

*(Copertura finanziaria)*

1. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti articoli e pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### **Art. 19**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto legislativo viene adottato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dall'articolo 1, commi 1 e 2, lettera b) e 3 e 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n.183.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, della legge n. 183 del 2014 delega il Governo ad adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.

Il presente decreto legislativo è volto ad attuare nello specifico i criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

I criteri di delega enumerati alla lettera b) sono i seguenti:

- 1) rimodulazione dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (mini ASpI), rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
- 2) incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
- 3) universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento di tale tipologia contrattuale, e con l'esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e prevedendo, prima dell'entrata a regime, un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;
- 4) introduzione di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
- 5) eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'ASpI, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi per l'impiego competenti.

Il decreto legislativo è volto, altresì, a dare parziale attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che demanda al Governo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

Nello specifico, il presente interveneto normativo attua il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera p), che prevede l'introduzione di principi di politica attiva del lavoro finalizzati a promuovere il collegamento tra le misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e le misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento del lavoratore disoccupato, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, con onere a carico di fondi regionali a ciò destinati e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale.

Il decreto legislativo è suddiviso in V Titoli e si compone di 19 articoli.

Il **Titolo I** reca la disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

**L'articolo 1** istituisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'INPS e nell'ambito dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con riferimento agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), con lo scopo di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpI sostituisce a decorrere dal 1° maggio 2015 le prestazioni di ASpI e miniASpI introdotte dall'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

**L'articolo 2** individua i destinatari della nuova prestazione nei lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Per i lavoratori dipendenti del settore agricolo restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 86 del 1988, in materia di indennità giornaliera di disoccupazione ordinaria, all'articolo 25 della legge n. 457 del 1972, relativo al trattamento speciale per i lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel corso dell'anno solare almeno 151 giornate di lavoro, all'articolo 7 della legge n. 37 del 1977, relativo al trattamento speciale per i lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 101 e non superiore a 150 e all'articolo 1 della legge n. 247 del 2007, il quale al comma 55 prevede che, per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione e dei trattamenti speciali è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40% della retribuzione indicata all'articolo 1 del decreto-legge n. 338 del 1989 ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

**L'articolo 3** disciplina i requisiti di accesso alla prestazione.

**Il comma 1** prevede che la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000;
- b) possano far valere, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione;
- c) possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

**Il comma 2** dispone che la NASpI è concessa anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

**L'articolo 4** disciplina le modalità di calcolo e la misura della prestazione.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione, il **comma 1** dispone che la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Per quanto riguarda la misura della prestazione, il **comma 2** prevede che nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile. Qualora la retribuzione mensile sia superiore a 1.195 euro, l'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e la somma di 1.195 euro.

In ogni caso, la NASpI non può superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT intercorsa nell'anno precedente.

**Il comma 3** prevede che la NASpI sia ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

**Il comma 4** stabilisce che alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ai sensi del quale le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di integrazione salariale, nonché quelle corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali e assistenziali sostitutive della retribuzione, che danno luogo a trattamenti da commisurare ad una percentuale della retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono ridotte in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21 della stessa legge n. 41 del 1986.

**L'articolo 5** disciplina la durata della prestazione e stabilisce che la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata, oltre che del requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lett. *b)*, relativo al numero delle settimane di contribuzione, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Si prevede, inoltre, che per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 la NASpI è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

**L'articolo 6** disciplina la presentazione della domanda e la decorrenza della prestazione.

**Il comma 1** prevede che la domanda di NASpI sia presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Il comma 2** prevede che la NASpI spetti a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda

**L'articolo 7** disciplina le condizioni il cui mancato rispetto determina la decadenza dal trattamento. In particolare, ai sensi del **comma 1**, l'erogazione della NASpI è condizionata alla regolare partecipazione del beneficiario alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l'impiego e dagli altri organismi autorizzati o accreditati; ai sensi del **comma 2** l'erogazione della NASpI è condizionata alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo attuativo della delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 3, della legge n.183 del 2014.

**Il comma 3** demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di determinare le condizioni e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente disposizione.

**L'articolo 8** disciplina le misure volte a favorire l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari della prestazione.

**Il comma 1** prevede che il lavoratore beneficiario della NASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a cui avrebbe avuto diritto e

che non gli è ancora stato erogato, al fine di avviare un'attività di lavoro autonomo o un'attività di impresa individuale o al fine di associarsi a una cooperativa.

**Il comma 2** dispone che l'erogazione anticipata della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

**Il comma 3** disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda di liquidazione anticipata della NASpI. Il beneficiario della prestazione deve presentare all'INPS, in via esclusivamente telematica, la domanda di liquidazione anticipata entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dell'associazione a una cooperativa.

Infine, **il comma 4** dispone che nel caso in cui il lavoratore che abbia ottenuto la liquidazione anticipata della prestazione instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire l'intero ammontare dell'anticipazione ottenuta.

**L'articolo 9** disciplina i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolge attività lavorativa di natura subordinata.

**Il comma 1** prevede che il beneficiario della prestazione decade dalla stessa se, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instaura un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, dal quale deriva un reddito annuale *superiore* al reddito minimo escluso da imposizione.

Nel caso invece in cui il rapporto di lavoro subordinato instaurato dal beneficiario della prestazione sia inferiore ai 6 mesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro e fino a un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione di disoccupazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

**Il comma 2** disciplina il caso in cui il beneficiario, durante il periodo di percezione della prestazione, instaura un rapporto di lavoro subordinato da cui deriva un reddito annuale *inferiore* al reddito minimo escluso da imposizione. In tal caso, il beneficiario conserva il diritto alla prestazione, il cui importo viene ridotto nei termini di cui all'articolo 10 del presente decreto.

La conservazione della prestazione è però condizionata dal fatto che il beneficiario della NASpI comunichi all'INPS, entro un mese dall'inizio dell'attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di percepire dall'attività lavorativa e che il datore di lavoro o l'utilizzatore, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASpI.

Il nuovo datore di lavoro e il nuovo utilizzatore, inoltre, non devono presentare rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il datore di lavoro o l'utilizzatore presso i quali il lavoratore prestava la propria attività al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Anche in questo caso la contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini del raggiungimento dei requisiti e della durata di una eventuale ulteriore prestazione in caso di disoccupazione ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente decreto.

**Il comma 3** prevede che il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno di tali rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e il cui reddito sia inferiore al reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, ha diritto di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10 del presente decreto, a condizione che comunichi all'INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo che prevede di percepire.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 181 del 2000, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione qualora svolga un'attività lavorativa da cui deriva un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Il **comma 4** stabilisce che la contribuzione relativa all'AGO versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla gestione prestazioni temporanee dell'INPS.

**L'articolo 10** disciplina i casi in cui il beneficiario della NASpI, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolge attività lavorativa di natura autonoma.

**Il comma 1** prevede che il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, intraprende un'attività lavorativa autonoma, dalla quale ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare.

In tal caso, la misura della NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento della prestazione o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa.

I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma entro il XX.

**Il comma 2** prevede che la contribuzione versata all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione all'attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

**L'articolo 11**, che si compone di un unico comma, disciplina le ipotesi di decadenza dalla prestazione. In particolare, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI, ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 del presente decreto;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo 10;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore opti per la NASpI;

**L'articolo 12** disciplina la contribuzione figurativa correlata alla prestazione.

**Il comma 1** dispone che la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione prevista dall'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.

**Il comma 2** stabilisce che le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1, rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono prese in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione media pensionabile ottenuta escludendole dal computo. Rimane salvo il computo dell'anzianità contributiva relativa ai periodi eventualmente esclusi nella determinazione della retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Tale ultima disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di

conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.

**L'articolo 13** disciplina la misura della prestazione per il soci lavoratori di cooperative e per il personale artistico con contratto di lavoro subordinato.

In particolare, l'articolo, che si compone di un unico comma, prevede che per i soci lavoratori delle cooperative e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere dal 1° maggio 2015, la NASpl è corrisposta nella misura determinata dall'articolo 4 del presente decreto.

**L'articolo 14** rinvia per quanto non previsto dal presente decreto alle disposizioni che disciplinano l'ASpl in quanto compatibili.

Il **Titolo II** reca la disciplina dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa denominata DIS-COLL.

**L'articolo 15**, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) numero 3), prevede in via sperimentale l'estensione della prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al superamento di tale tipologia contrattuale.

**Il comma 1** dispone che, nelle more degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle vigenti forme contrattuali, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, che non siano pensionati e che non siano titolari di partita IVA, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL.

**Il comma 2** elenca i requisiti in base ai quali ai collaboratori è riconosciuta la DIS-COLL.

I requisiti, che devono essere posseduti congiuntamente, sono i seguenti:

- a) stato di disoccupazione al momento della domanda di prestazione;
- b) almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa;
- c) nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dall'attività lavorativa, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a 1 mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di 1 mese di contribuzione.

**Il comma 3** disciplina le modalità di calcolo della DIS-COLL, che è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione e risultante dai versamenti contributivi effettuati. Il reddito da prendere in considerazione è quello relativo all'anno in cui si è verificata la cessazione dell'attività lavorativa e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

**Il comma 4** disciplina la misura della DIS-COLL, la quale è pari al 75% del reddito medio mensile calcolato in base al comma 3, nel caso in cui il reddito mensile nel 2015 sia pari o inferiore a 1.195 euro.

Nel caso in cui il reddito mensile sia superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL è pari al 75% del reddito medio mensile incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e 1.195 euro. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

**Il comma 5** prevede che, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione la DIS-COLL è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese.

**Il comma 6** prevede che la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dell'attività lavorativa e la cessazione dell'attività stessa. Ai fini della

durata della prestazione non sono computati i periodi contributivi già computati ai fini dell'erogazione dei precedenti trattamenti DIS-COLL. In ogni caso, la durata massima della DIS-COLL non può superare i 6 mesi.

**Il comma 7** prevede che per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

**Il comma 8** disciplina le modalità e i termini di presentazione della domanda di accesso alla DIS-COLL, in particolare si prevede che la domanda debba essere presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

**Il comma 9** disciplina i termini di decorrenza della DIS-COLL, la quale sé riconosciuta a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

**Il comma 10** dispone che l'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione e alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n.183, sono introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

**Il comma 11** disciplina i casi in cui il beneficiario della DIS-COLL, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolge attività lavorativa di natura subordinata.

In tali casi, la DIS-COLL è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, qualora il contratto sia di durata non superiore a 5 giorni.

Al termine di un periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Qualora il contratto di lavoro subordinato sia di durata superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL.

**Il comma 12** disciplina i casi in cui il beneficiario della DIS-COLL, durante il periodo di fruizione della prestazione, svolge attività lavorativa di natura autonoma.

In particolare, si prevede che il beneficiario della DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricavi un reddito inferiore al limite di reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, il reddito annuo che prevede di ricavare.

In caso di mancata comunicazione del reddito presunto, il beneficiario perde il diritto alla prestazione a decorrere dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale. La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività lavorativa e la data in cui termina il periodo di godimento della DIS-COLL o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi sulla base del reddito effettivamente percepito e risultante dalla dichiarazione dei redditi stessa.

I lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a presentare all'INPS un'apposita dichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per questi ultimi soggetti, in caso di mancata comunicazione del reddito annuo ricavato, qualora il reddito ricavato sia superiore al reddito presunto, il beneficiario della DIS-COLL perde il diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire quanto percepito a decorrere dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

**Il comma 13** prevede che i collaboratori coordinati e continuativi già beneficiari della prestazione di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56 della legge 28 giugno 2012 n. 92, fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente della prestazione di cui al presente articolo.

Restano salvi i diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2013.

**Il comma 14** dispone che le risorse finanziarie già stanziata dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e dall'articolo 2, commi 51 e 56, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per il

sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, concorrono per l'anno 2015 al finanziamento degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo.

**Il comma 15** dispone che l'eventuale estensione della DIS-COLL per gli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che provvedano a stanziare le necessarie risorse finanziarie.

**Il Titolo III** reca la disciplina dell'assegno di disoccupazione in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5) relativo all'introduzione, dopo la fruizione della prestazione di sostegno al reddito in caso di disoccupazione, di una prestazione in favore dei lavoratori disoccupati in condizioni economiche difficili.

**L'articolo 16, al comma 1**, istituisce a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'assegno di disoccupazione denominato ASDI, allo scopo di fornire un sostegno al reddito a coloro che abbiano percepito la NASpI per l'intera sua durata, che siano privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno.

**Il comma 2** prevede che nel primo anno di applicazione, l'ASDI sarà destinato in via prioritaria ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari in cui sono presenti minori e successivamente ai lavoratori con un'età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico.

Il medesimo comma stabilisce che, al termine del primo anno di applicazione della misura sperimentale e in base ai risultati del monitoraggio effettuato, possono essere stabilite modalità di estensione dell'ASDI a tutti i potenziali beneficiari individuati dal comma 1 del presente articolo.

In ogni caso, l'ASDI può essere erogato nei limiti delle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del presente articolo.

**Il comma 3** prevede che l'ASDI sia erogato mensilmente per una durata massima di 6 mesi. L'importo della prestazione è pari al 75% dell'ultima indennità NASpI percepita e comunque in misura non superiore all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6 del presente articolo.

**Il comma 4** prevede che, al fine di incentivare la ricerca attiva di lavoro da parte del beneficiario dell'ASDI, i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI.

**Il comma 5** prevede che la corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione del beneficiario ad un progetto personalizzato di inserimento nel mercato del lavoro redatto dai competenti servizi per l'impiego e contenente l'impegno del lavoratore alla ricerca attiva di lavoro, la disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione e ad accettare adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita dell'ASDI.

**Il comma 6** demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la definizione:

- a) della situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata con riferimento all'ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, a tal fine non è computato l'ammontare dei trattamenti NASpI percepiti;
- b) dell'individuazione di criteri di priorità nell'accesso all'ASDI in caso di risorse insufficienti;
- c) degli incrementi dell'ASDI per carichi familiari del lavoratore, comunque nel limite di un importo massimo, di cui al comma 3;
- d) dei limiti di cumulabilità dei redditi da lavoro conseguiti durante il periodo di fruizione dell'assegno con l'ASDI;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato nonché gli obblighi e le sanzioni connessi alla realizzazione del progetto;

- f) dei flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS volti ad alimentare il sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il tramite del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
- g) del sistema dei controlli volti ad evitare la fruizione illegittima della prestazione;
- h) delle modalità di erogazione dell'ASDI;

**Il comma 7** reca la copertura finanziaria dell'ASDI istituendo a tal fine, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno specifico Fondo, con la dotazione finanziaria di 300 milioni di euro per l'anno 2015.

La gestione e l'erogazione dell'ASDI sono demandate all'INPS.

Si prevede, infine, che nel limite dell'1% delle risorse del Fondo, possono essere finanziate le attività di assistenza tecnica a supporto dei servizi per l'impiego, il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché le eventuali iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza degli interventi.

**Il comma 8** dispone che l'eventuale estensione dell'ASDI per gli anni successivi al 2015 potrà avvenire sulla base di futuri provvedimenti legislativi che provvedano a stanziare le necessarie risorse finanziarie.

**Il Titolo IV** reca la disciplina del contratto di ricollocazione in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera p) della legge n. 183 del 2014.

**L'articolo 17**, riscritto in seguito all'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-regioni il 12 febbraio 2015, prevede, **al comma 1**, che il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 2013, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito del contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge n. 28 giugno 2012, n. 92.

Si prevede, inoltre, che le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

**Il comma 2** dispone che il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità.

**Il comma 3** prevede che a seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

**Il comma 4** elenca i contenuti del contratto di ricollocazione, il quale prevede:

- a) il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione da parte del soggetto accreditato;
- b) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
- c) il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali predisposte dal soggetto accreditato.

**Il comma 5** stabilisce il principio che l'ammontare della dote individuale è proporzionato al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto a incassarla soltanto qualora ottenga il risultato di ricollocare il lavoratore.

**Il comma 6** dispone che il soggetto disoccupato decade dalla dote individuale nel caso di mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere b) e c) del comma 4 o nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro. Il soggetto decade altresì in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

**Il comma 7** prevede che, all'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014 n. 183.

**Il Titolo V** reca le disposizioni finanziarie e finali.

**L'articolo 18** prevede che ai maggiori oneri derivanti dal provvedimento e pari complessivamente a 869 milioni di euro per l'anno 2015, 1.774 milioni di euro per l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706 milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno 2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**L'articolo 19** stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della legge n. 183 del 2014.

Si evidenzia che, in accoglimento di tutte le condizioni espresse nel parere della Commissione lavoro della Camera dei deputati, nonché di una osservazione per ciascuno dei pareri espressi dalle Commissioni lavoro e bilancio del Senato della Repubblica, sono state apportate le conseguenti modifiche al testo del decreto. Le medesime modifiche erano per altro già state apportate in seguito all'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni.

In particolare, si tratta dei seguenti articoli:

- 7, comma 3;
- 11, comma 1 alinea;
- 16, comma 6 alinea;
- 17.

Per quanto riguarda le restanti osservazioni e condizioni espresse nei predetti pareri parlamentari, si è ritenuto di non accoglierle principalmente per il fatto che comporterebbero nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## RELAZIONE TECNICA

**Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) – articoli da 1 a 14**

### Normativa vigente

#### **Assicurazione sociale per l'Impiego**

L'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m. e i. ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 2013 e per gli eventi di disoccupazione verificatisi da tale data due nuove indennità denominate ASpI e Mini-ASpI, ampliando l'ambito di applicazione della tutela contro la disoccupazione anche agli apprendisti, ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato ed al personale artistico con rapporto di lavoro subordinato. Si riportano sinteticamente le caratteristiche generali proprie di ciascuna delle predette indennità.

- **Indennità di disoccupazione ASpI**

I requisiti richiesti sono:

- almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione;
- almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità è corrisposta mensilmente per una durata - collegata all'età anagrafica del lavoratore - che aumenta gradualmente nel corso del triennio 2013-2015. A regime dal 1° gennaio 2016: 12 mesi di indennità per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e 18 mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, per i lavoratori di età pari o superiore a 55 anni. L'indennità mensile<sup>1</sup> è commisurata ad una percentuale della retribuzione media mensile che è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

<sup>1</sup> L'importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni fino a 1.192,98 euro (per l'anno 2014) più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.192,98 (per l'anno 2014) se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito. L'importo mensile della prestazione è abbattuto del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione e di un ulteriore 15% dopo



• **Indennità di disoccupazione Mini-ASpI.**

Si applica la medesima disciplina prevista per l'indennità di disoccupazione ASpI ad eccezione di alcuni aspetti quali i requisiti e la durata.

I requisiti sono:

- almeno 13 settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

L'indennità mensile è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

**Normativa proposta**

Il complesso delle disposizioni prevede con riferimento agli eventi di disoccupazione volontaria decorrenti a partire dal 1° maggio 2015 la sostituzione dei complessivi trattamenti di ASpI e MiniASpI, come previsti dalla legge n. 92/2012, con il trattamento NASpI definito nei seguenti termini.

**A) Requisiti di lavoro per l'accesso**

- a. stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
- b. almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- c. almeno trenta giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

**B) Misura della prestazione**

La misura della prestazione è pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base

---

dodici mesi di fruizione. L'importo mensile della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l'anno 2014 pari a euro 1.165,58).



della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

#### **C) Durata della prestazione**

La durata della prestazione è pari al 50% dei periodi contributivi accreditati nei quattro anni precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro; ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di una precedente prestazione di disoccupazione; per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1.1.2017 la durata massima è comunque limitata a 18 mesi.

#### **D) Contribuzione figurativa**

La contribuzione figurativa per il periodo indennizzato da prestazione viene riconosciuta entro un massimale di retribuzione mensile pari a 1,4 volte il massimale previsto per la prestazione.

La nuova prestazione riguarda eventi di disoccupazione involontaria a partire dal 1° maggio 2015. Dal punto di vista contributivo rimangono valide le disposizioni normative attualmente vigenti. Rispetto agli istituti quali la mobilità ordinaria, i trattamenti speciali di disoccupazione per l'edilizia (L. 427/1975, 223/1991 e 451/1994) permane quanto già previsto dalla L. 92 del 2012.

#### **Stima oneri**

Sulla base dei dati dell'anno 2013 sono stati considerati i seguenti valori di riferimento alla base della valutazione:

- numero assicurati ASpI e Mini-ASpI nell'anno pari a 14.932 mila lavoratori;
- frequenza annua di ricorso alla prestazione ASpI e Mini-ASpI stimata in 9,1% dei soggetti assicurati ottenuta rapportando il numero dei beneficiari della prestazione con data di



cessazione del rapporto di lavoro nel 2013 (1.360 mila beneficiari) e il numero di lavoratori assicurati nello stesso anno (14.932 mila corrispondente ad una media annua di 12.431 mila);

- retribuzione media mensile dei beneficiari delle prestazioni ASpl e Mini-ASpl pari a 1.527 euro;
- indennità media mensile delle prestazioni ASpl e Mini-ASpl pari a 880 euro.

Sono state effettuate le seguenti ipotesi:

- un numero di assicurati costante nel tempo;
- variazione del numero di beneficiari della prestazione sulla base:
  - delle evidenze tendenziali del primo semestre 2014 (numero di domande ASpl e Mini-ASpl presentate nel primo semestre 2014 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), la platea dei beneficiari è stata incrementata del 13%. Si fa presente che in via cautelativa l'incremento è stato applicato indifferentemente alle prestazioni ASpl e Mini-ASpl sebbene l'aumento si registri in misura più consistente per la sola prestazione Mini ASpl. Pertanto il numero di soggetti considerato per la generazione 2015 è pari a circa 1.540.000;
  - a partire dal 2016 sulla base della variazione del tasso di disoccupazione previsto dal quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014;
  - a partire dal 2017 tenuto conto del transito a normativa vigente in ASpl di soggetti dalla ex mobilità ordinaria è stata considerata una generazione di nuovi entrati con caratteristiche proprie stimate a partire dagli estratti contributivi dei soggetti entrati in mobilità nel 2013. La limitazione a 18 mesi della prestazione attenua sensibilmente l'effetto di incremento degli oneri per questa tipologia di soggetti;
  - dell'effetto inclusivo della norma che aumenta il numero dei soggetti con requisiti utili a percepire il nuovo trattamento in caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (aumento dal 96,0% al 97,2% rispetto al numero medio di lavoratori assicurati). La frequenza di ricorso alla prestazione per questa platea è ipotizzata pari al 44% (100.000 soggetti).
- proiezione della retribuzione media mensile dei beneficiari sulla base del quadro macroeconomico tendenziale descritto dalla nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2014; per ragioni prudenziali non è stato preso in considerazione l'effetto della riduzione media della retribuzione di riferimento che con la proposta di modifica normativa conseguirebbe dal calcolo come media degli ultimi quattro anni e non due come previsto attualmente.



La stima della durata media della prestazione è stata effettuata a partire dalle informazioni di archivio sulla contribuzione pregressa dei beneficiari di trattamento ASpl e Mini Aspl dell'anno 2013, escludendo i periodi contributivi che hanno dato luogo ad una precedente prestazione di disoccupazione, stimando un numero di mensilità pari a circa 11,5; considerando la possibilità di reimpiego durante il periodo di percezione della indennità il numero di mesi utilizzato ai fini della stima è stato pari a circa 8. La durata media a normativa vigente è stimata a partire dal dato 2013 e incrementata per effetto del previsto aumento del numero di mesi indennizzabili tenendo peraltro conto dell'effetto di sterilizzazione previsto dalla L. 92/2012 a partire dal 2016 e dagli effetti procurati già a normativa vigente derivanti dalla confluizione dell'indennità di mobilità a partire dal 2017.

La tabella che segue mostra i valori utilizzati nella stima relativi alla durata media effettiva della prestazione in ipotesi di normativa vigente e proposta di modifica normativa sulla platea esaminata, tenendo conto delle generazioni di lavoratori che avrebbero percepito la vecchia indennità di mobilità.

Anno	Numero medio mesi prestazione	
	Normativa vigente	Proposta di modifica
2015	6,0	8,0
2016	6,6	8,0
2017	7,2	8,6
2018	7,2	8,6
2019	7,2	8,6
2020	7,2	8,6

In aggiunta a quanto previsto nella precedente tabella, per le generazioni di percettori del trattamento inclusi per effetto dell'estensione dei requisiti è stata stimata una durata media pari a 1,5 mesi.

E' stato inoltre considerato l'effetto dell'articolo che prevede l'allineamento della prestazione a quella della generalità dei lavoratori per i soci di lavoratori delle cooperative e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

In relazione alla disciplina della cumulabilità della prestazione con il rapporto di lavoro subordinato si fa presente che sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito dell'Istituto, risulta un numero esiguo di casi relativi alla fattispecie esaminata. Pertanto gli effetti finanziari possono ritenersi di natura del tutto trascurabile.

Nella presente valutazione sono inclusi sia gli oneri per assegni al nucleo familiare che gli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa. La valutazione è al lordo degli effetti fiscali e



prudenzialmente non sono considerati i peraltro contenuti effetti indotti fiscali (i maggiori oneri sono da ascrivere a prolungamenti di durata per i quali stante le riduzione degli importi l'imposizione fiscale di fatto non opera sostanzialmente) come elemento di prudenzialità della stima condizionata anche da ipotesi assunte nel procedimento valutativo.

Si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione.

**ONERI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA ASPI PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO NON AGRICOLO A PARTIRE DAL 1.5.2015**  
(importi in milioni di euro correnti)

Maggiori oneri proposta di modifica normativa			
Anno di pagamento	Prestazioni e relativi assegni al nucleo familiare	Coperture figurative	Totale oneri
2015	414	58	472
2016	1.181	325	1.506
2017	1.446	456	1.902
2018	1.454	340	1.794
2019	1.431	276	1.707
2020	1.451	255	1.706
2021	1.453	256	1.709
2022	1.455	257	1.712
2023	1.457	258	1.715
2024	1.459	259	1.718

**Articolo 15 - Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto (DIS-COLL)**

La modifica normativa proposta prevede di istituire a partire dall'1/1/2015 e solo per l'anno 2015 per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con contratto di collaborazione e con contratto a progetto, in sostituzione dell'attuale una tantum prevista della legge 92/2012, una nuova prestazione di natura temporanea a titolo di indennità per cessazione del rapporto di lavoro. In particolare si prevede:

- Requisito contributivo di almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro alla data di cessazione del rapporto stesso; che il lavoratore possa far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del minimale che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.



- Durata della prestazione pari al 50% dei mesi di contribuzione accreditati e comunque limitata a 6 mesi.
- misura della prestazione pari al 75 per cento della retribuzione mensile (media della retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni) nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1195 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. L'indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. All'indennità si applica la riduzione del 3 per cento al mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
- Non è prevista la contribuzione figurativa.

Si sottolinea che nella gestione hanno diritto all'accredito dei contributi mensili relativi a ciascun anno solare i soggetti che abbiano un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito (pari nel 2014 a 15.516 euro). In caso di contribuzione inferiore al limite i mesi di assicurazione accreditati sono ridotti in proporzione alla somma versata (quindi nel 2014 "servono" 1293 euro per avere un mese accreditato).

#### Stima oneri

Sulla base dei dati dell'anno 2013 il numero di contribuenti alla Gestione separata è 1.551.000; non considerando né i professionisti né i collaboratori concorrenti, il numero scende a 776.000. Di questi, 296.000 risultano in possesso dei requisiti.

Si tratta della "platea massima": non tutti faranno domanda per la prestazione. La quota percentuale di beneficiari è ipotizzata pari a circa il 25/26% percentuale che si avvicina a quella che si riscontra tra i lavoratori dipendenti a tempo determinato; trova inoltre riscontro nei dati sulle comunicazioni obbligatorie dei collaboratori.

Si sottolinea che tale frequenza è ampiamente superiore rispetto a quella osservata per il ricorso alla prestazione una-tantum dei lavoratori parasubordinati (sia quella della legge 92/2012 sia quella vigente prima).

Per quanto attiene la durata della prestazione, secondo il dettato della norma le misure minime e massime sono rispettivamente 1,5 mesi e 6 mesi; ai fini della valutazione si è adottato il numero



medio di 4,7 mesi riscontrato sui dati di archivio citati. Si ipotizza che i beneficiari fruiscano della prestazione per l'intera durata prevista.

L'importo medio mensile della prestazione calcolato è pari a circa 980 euro, e tiene conto degli abbattimenti previsti dalla norma.

Dalla presente valutazione sono esclusi gli oneri per assegni al nucleo familiare, il contributo di licenziamento, nonché gli oneri derivanti dall'accredito della contribuzione figurativa, che come ricordato non è prevista.

Nell'ipotesi adottata di numerosità dei beneficiari della prestazione, si riportano nella tabella seguente i risultati della valutazione nell'ipotesi che la norma riguardi eventi di cessazione lavoro per un solo anno, il 2015. L'onere per il 2016 deriva dalla coda di erogazione mensili della prestazione relativa agli eventi di disoccupazione dell'anno 2015.

**ONERI DERIVANTI DALL'INTRODUZIONE DI UNA NUOVA  
PRESTAZIONE DI DISOCCUPAZIONE AI CO.CO.PRO ESCLUSIVI A  
PARTIRE DAL 1.1.2015**  
(importi in milioni di euro correnti)

Anno	Oneri per prestazioni	Risparmi per il mancato utilizzo dei fondi a copertura dell'una tantum (L. 92/2012)	Oneri totali
2015	279	-114	165
2016	68		68
Dal 2017	0		0

La norma oggetto di valutazione prevede il recupero parziale delle risorse già stanziare per l'indennità una tantum (L. 92/2012).

**Articolo 16 - Assegno di disoccupazione (ASDI)**

La disposizione introduce con una parziale sperimentazione una prestazione assistenziale (avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari di NASpI che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno) riconosciuta nel limite di spesa pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016.



E' espressamente previsto il riconoscimento della prestazione nel limite di spesa programmato, e che l'INPS riconosca il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS medesimo non prenda in considerazione ulteriori domande.

L'INPS provvede a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dall'articolo conseguono pertanto maggiori oneri pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016. La ripartizione del limite di spesa tra il 2015 e il 2016 deriva dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente in riferimento a eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 e in riferimenti ai quali si è consumata la durata massima spettante entro il 31 dicembre 2015..

Specifiche disposizioni attuative saranno emanate con decreto interministeriale.

#### **Articolo 17 – Contratto di ricollocazione**

La disposizione prevede la costituzione presso l'INPS del Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, al quale affluisce la dotazione finanziaria del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per il 2016 nonché, per l'anno 2015, l'ulteriore somma di 32 milioni di euro del gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per l'anno 2015 pari a 32 mln di euro.

#### **Articolo 18 – Copertura finanziaria**

Dal provvedimento in esame derivano i seguenti maggiori oneri:



Riepilogo (- effetti negativi per la finanza pubblica + effetti positivi per la finanza pubblica) - valori in mln di euro

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Totale maggiori oneri (a + b + c + d)	-859,0	-1.774,0	-1.902,0	-1.794,0	-1.707,0	-1.706,0	-1.709,0	-1.732,0	-1.715,0	-1.719,0	-811,0	-1.449,0	-1.445,0	-1.454,0	-1.451,0	-1.451,0	-1.455,0	-1.455,0	-1.457,0	-1.459,0
a) NASPI (articoli da 1 a 14)	-472,0	-1.506,0	-1.902,0	-1.794,0	-1.707,0	-1.706,0	-1.709,0	-1.732,0	-1.715,0	-1.719,0	-484,0	-1.181,0	-1.146,0	-1.154,0	-1.151,0	-1.151,0	-1.155,0	-1.155,0	-1.157,0	-1.159,0
IND_COLL - (articolo 15) (parzialmente coperti per l'anno 2015 dal 2,4 mln di euro per l'attributo a normativa vigente)	-279,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
risorse da fondi coperto a leg vigente (articolo 15)	114,0										114,0									
b) IND_COLL (oneri al netto di fondi già stanziati a legislazione vigente) - articolo 25	-165,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	-68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) ASDI (articolo 16)	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) Fondo riallocazione (articolo 17)	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ai sopra indicati maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disposizioni in termini di saldo netto da finanziare e in termini di indebitamento netto.



La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 190, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Presidente del Consiglio Regionale dello Stato

12 GEN. 2015

*[Signature]*

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 17 febbraio 2015

389.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Lavoro pubblico e privato (XI)

ALLEGATO

## ALLEGATO 6

### **Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (Atto n. 135)**

#### **PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 135);

rilevato con favore che il provvedimento, nel rimodulare la disciplina dell'ASpI e della mini-ASpI, individua requisiti per l'accesso alla NASpI meno stringenti di quelli previsti a legislazione vigente per il riconoscimento dell'ASpI;

osservato, in particolare, che, secondo i dati riportati nella relazione tecnica allegata allo schema in esame, per effetto delle innovazioni introdotte dal provvedimento, il numero dei soggetti che presentano requisiti utili ai fini della percezione della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego aumenterebbe dal 96 al 97,2 per cento del totale dei lavoratori assicurati e crescerebbe sensibilmente la frequenza nell'accesso a detta prestazione;

valutato che la previsione di uno strumento di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria di carattere tendenzialmente universale assume particolare rilievo nel quadro di progressiva ridefinizione dell'ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali;

giudicate, altresì con favore le disposizioni concernenti l'istituzione, in via sperimentale di un nuovo trattamento di sostegno al reddito destinato ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione, che presenta caratteristiche ispirate a quelle della NASpI e richiede il possesso di requisiti inferiori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente per l'accesso alla indennità *una tantum* di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

considerata positivamente l'introduzione, ancorché in via sperimentale, di un assegno di disoccupazione, che assicura, al termine della fruizione degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, una prestazione di carattere assistenziale per i lavoratori in condizioni di maggior bisogno che non abbiano trovato una nuova occupazione;

segnalata, con riferimento all'articolo 14, l'opportunità di evitare il rinvio all'applicazione di altre disposizioni «in quanto compatibili», in linea con le raccomandazioni in materia di formulazione tecnica dei testi legislativi;

considerato che l'articolo 15 dello schema dà parzialmente attuazione al criterio direttivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, relativo all'universalizzazione del campo di applicazione dell'ASpI, con estensione ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al loro superamento, mediante l'abrogazione degli attuali strumenti di sostegno del reddito, l'eventuale modifica delle modalità di

accreditamento, dei contributi e l'automaticità delle prestazioni, e la previsione, prima dell'entrata a regime, di un periodo almeno biennale di sperimentazione a risorse definite;

rilevato che la disciplina di cui all'articolo 15 può considerarsi esaustiva della delega di cui alla legge n. 183 del 2014 nella misura in cui essa si intenda riferita ad una fase di sperimentazione a risorse definite da esaurirsi all'atto del superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

ritenuto che, anche al fine di corrispondere al criterio direttivo della delega contenuta nella legge n. 183 del 2014, sia opportuno assicurare l'estensione della DIS-COLL fino al superamento dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

osservato che l'articolo 15, comma 15, e l'articolo 16, comma 8, rinviando, per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'estensione a periodi successivi a quelli considerati nel provvedimento delle disposizioni in materia di DIS-COLL e di ASDI, a stanziamenti previsti da successivi provvedimenti legislativi che rendano disponibili le occorrenti risorse finanziarie, richiamando in particolare quelle derivanti dai decreti legislativi di cui alla legge n. 183 del 2014;

segnalato che, nella relazione approvata dalla Commissione, nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, si è evidenziata l'esigenza che, nel corso del presente esercizio, fosse effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e fosse garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti;

rilevato che, per effetto del provvedimento in esame e dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Atto n. 134), si determina un consistente utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, finalizzato a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma in materia di lavoro;

considerato, pertanto, essenziale individuare già nel corso dell'anno 2015 le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, fino al superamento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, e all'articolo 16, anche al fine di assicurare la piena attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri 3 e 5;

evidenziato che l'articolo 17, comma 2, riconosce ai lavoratori illegittimamente licenziati il diritto a ricevere un *voucher* rappresentativo della dote individuale di ricollocazione, mentre il comma 1 del medesimo articolo 17 prevede uno stanziamento limitato a 50 milioni di euro nell'anno 2015 e a 20 milioni di euro nell'anno 2016;

rilevato che, in assenza di un rifinanziamento della misura ad opera di uno dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 5, del provvedimento, tale diritto avrebbe nel 2016 una portata assai più limitata di quella riconosciuta nell'anno 2015, mentre nell'anno 2017 sarebbe sostanzialmente privo di effettività;

evidenziato, altresì, che la piena operatività del contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17 è subordinata all'adozione di un ulteriore decreto legislativo attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, che dovrà regolamentare la definizione del profilo personale di occupabilità dei lavoratori, i diritti e i doveri connessi alla stipula dei contratti di ricollocazione tra lavoratori e agenzie per il lavoro, l'ammontare del *voucher*, nonché il risultato occupazionale che l'agenzia deve conseguire per incassare il medesimo *voucher*;

segnalata l'esigenza di recepire il contenuto dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 12 febbraio

2015;

esprime

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

all'articolo 11, comma 1, alinea, premettere le parole: Ferme restando le sanzioni previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera *b*).

all'articolo 16, comma 6, alinea, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,;

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17. – (Contratto di ricollocazione). – 1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato per l'anno 2015 di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le Regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma, lettera *u*), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

2. Il soggetto in stato di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, finanziato ai sensi del comma 1, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità, ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in materia di politiche attive per l'impiego.

3. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una dote individuale di ricollocazione spendibile presso i soggetti accreditati.

4. Il contratto di ricollocazione prevede:

*a*) il diritto del soggetto a un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;

*b*) il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;

*c*) il diritto del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.

5. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto di incassarla soltanto a risultato occupazionale ottenuto, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al comma 2..

6. Il soggetto decade dalla dote individuale in caso di:

*a*) mancata partecipazione alle iniziative previste dalle lettere *b*) e *c*) del comma 4;

*b*) rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, pervenuta in seguito all'attività di accompagnamento attivo al lavoro;

*c*) perdita dello stato di disoccupazione.

7. All'eventuale estensione del rifinanziamento del Fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi al 2015 si provvede con quota parte delle risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183.

e con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'esigenza di individuare le risorse necessarie ad assicurare il riconoscimento della contribuzione figurativa, senza limiti di retribuzione, nei casi di fruizione della NASpI e della DIS-COIJ., anche al fine di garantire adeguati trattamenti pensionistici grazie alla creazione di montanti contributivi più rilevanti e meno frammentati;

valuti il Governo l'esigenza di introdurre correttivi ai criteri di calcolo della durata della NASpI previsti dall'articolo 5 che tengano conto della necessità di non penalizzare i lavoratori stagionali, eventualmente prevedendo una disciplina transitoria per la detrazione, ai fini di tale calcolo, dei periodi che hanno già dato luogo ad erogazioni di prestazioni di assicurazione per l'impiego

con riferimento ai criteri di calcolo della durata della NASpI di cui all'articolo 5, valuti il Governo l'esigenza di garantire adeguate tutele per i lavoratori con età anagrafica più elevata che negli anni considerati ai fini della determinazione della durata del trattamento abbiano avuto una carriera contributiva discontinua, tenuto conto delle maggiori difficoltà esistenti ai fini di una loro ricollocazione;

con riferimento all'attuazione del principio di condizionalità ai fini dell'erogazione della NASpI, valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto di cui all'articolo 7, comma 3, che nell'ambito dei percorsi di riqualificazione professionale sia favorito il conseguimento, da parte dei lavoratori interessati, di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale, nonché di certificati e diplomi di specializzazione tecnica superiore, anche mediante il riconoscimento di specifici crediti formativi;

valuti il Governo l'opportunità di prevedere, all'articolo 16, comma 1, che, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, l'ASpI sia riconosciuta anche a quanti nell'anno 2015 abbiano completato la fruizione dell'ASpI per la sua intera durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

valuti il Governo l'opportunità di rivedere i criteri di determinazione dell'ammontare dell'ASpI, individuati dall'articolo 16, comma 3, al fine di stabilire, fermo restando l'ammontare delle risorse stanziato nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 16, comma 7, un importo in valore assoluto dell'assegno, correlato all'esigenza di garantire un livello di vita decoroso, escludendo un rapporto diretto tra l'ammontare della prestazione e quello dell'ultima indennità NASpI percepita;

con riferimento alla formulazione del provvedimento valuti il Governo l'opportunità di:

a) prevedere che il decreto di cui all'articolo 7, comma 3, individui le sanzioni anche per l'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 7;

b) fare riferimento, all'articolo 13, comma 1, ai fini della corresponsione della NASpI nella misura di cui all'articolo 4, non solo al personale artistico, ma al personale artistico, teatrale e cinematografico, in conformità alla disciplina prevista a legislazione vigente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, commi 1, 2, 38 e 69, lettera c), della legge 28 giugno 2012, n. 92;

c) individuare in modo puntuale, all'articolo 14, le disposizioni in materia di ASpI che permangono applicabili alla NASpI, anche al fine di agevolare la ricostruzione della nuova disciplina ed escludere incertezze nella sua applicazione, assicurando in particolare che:

1) l'ASpI continui ad essere riconosciuta fino al termine dell'anno 2015 ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 3, commi 17 e 18, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

2) ai fini del riconoscimento del diritto alla NASpI continuino a essere considerate equivalenti alla perdita involontaria dell'occupazione le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelle avvenute per giusta

causa;

*d)* rivedere le disposizioni dell'articolo 15, che introducono, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2015, una indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di assicurare un loro migliore coordinamento con la disciplina prevista a legislazione vigente dall'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, stabilendo in particolare che:

1) al primo periodo del comma 13, sia stabilito che i soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge 28 giugno 2012, n. 92, fruiscano esclusivamente delle prestazioni dell'articolo 15 per gli eventi di disoccupazione relativi all'anno 2015 e non solamente fino al 31 dicembre 2015;

2) al secondo periodo del comma 13, vengano fatti salvi anche i diritti maturati in base alla legislazione vigente in relazione a eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2014;

*e)* rivedere le ipotesi di decadenza dalla DIS-COLL previste dall'articolo 15, al fine di renderle omogenee a quelle previste, con riferimento alla NASpI, dall'articolo 11;

*f)* precisare che le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, relative all'individuazione dei beneficiari del nuovo assegno di disoccupazione, si riferiscano al periodo di sperimentazione di cui al comma 1, anziché al primo anno di applicazione della nuova normativa;

*g)* chiarire che il decreto legislativo in materia di politiche attive per l'impiego assicuri, in conformità al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *p)*, della legge n. 183 del 2014, che la remunerazione delle agenzie per il lavoro sulla base del risultato ottenuto, di cui all'articolo 17, sia corrisposta in presenza dell'effettivo inserimento per un congruo periodo del lavoratore ricollocato.

## SENATO

### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 135

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che esso è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numeri da 1) a 5), e comma 4, lettera p) della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

valutato che esso introduce nuovi strumenti di sostegno al reddito, riformando la disciplina degli ammortizzatori sociali con l'introduzione della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'assegno di disoccupazione (ASDI);

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento all'articolo 1, si ritiene opportuno che il Governo, onde evitare penalizzazioni, inserisca una norma che armonizzi la coesistenza tra il nuovo regime NASpI e la fase transitoria dell'indennità di mobilità, regolamentata dalla legge del 28 giugno 2012, n. 92. Infatti, in base a tale fase transitoria, l'indennità di mobilità per gli anni 2015 e 2016 verrà corrisposta con durate decrescenti, ma comunque sempre superiori alle durate dell'ASpI, fino ad uniformarsi ad essa nel 2017. Con il passaggio da ASpI a NASpI - che fino a tutto il 2016 avrà durate massime di 24 mesi - molti dei lavoratori ai quali spetterebbe l'indennità di mobilità (quelli con età inferiore ai 50 anni) si troverebbero ad avere trattamenti di durata inferiore a quelle della NASpI.

Quanto all'articolo 5, comma 1, si invita il Governo a innalzare da 78 a 104 settimane la durata massima di fruizione della NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, in materia di condizionalità è necessario che sia una norma legislativa a fissare almeno i principi generali collegando il trattamento di disoccupazione all'adempimento della persona interessata degli obblighi conseguenti, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal contratto di ricollocazione di cui all'articolo 17.

Con riferimento all'articolo 12, comma 2, in merito alle esclusioni dal computo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni individuate dal precedente comma 1, si invita il Governo a specificare se, in tale fattispecie di esclusione, la quota di anzianità contributiva relativa all'accredito figurativo in oggetto determini una quota di trattamento pensionistico calcolata con riferimento alla suddetta retribuzione pensionabile media.

In merito all'articolo 14, si suggerisce al Governo di chiarire i termini di applicazione dell'attuale norma, che, fino al 31 dicembre 2015, riconosce l'ASpI anche ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.

Riguardo all'articolo 15, si nota che la nuova indennità (DIS-COLL) sostituisce, per il solo anno 2015, l'attuale forma di tutela contro la disoccupazione per i soggetti in esame e che quest'ultima resta ferma per gli eventi di disoccupazione verificatisi entro il 2013. Sull'indicazione di tale termine, si chiede al Governo di specificare se il riferimento temporale è al 2013 o al 2014. Sarebbe opportuno inoltre un chiarimento dell'ambito di applicazione della suddetta disposizione relativamente al settore pubblico.

In merito all'articolo 16, che istituisce l'assegno di disoccupazione (ASDI), si ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, in caso di perdita del beneficio, la decadenza comporti l'obbligo di restituzione dei ratei già percepiti.

Sempre con riferimento all'articolo 16, si invita altresì il Governo ad investire più risorse sull'ASDI, in modo da rendere strutturale tale istituto, una volta terminata la fase sperimentale. Con riguardo all'articolo 17, comma 2, che prevede un *voucher* di ricollocazione per i lavoratori licenziati illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo, si segnala al Governo l'esigenza di valutare l'opportunità di estendere la platea dei destinatari prevista dal decreto a tutte le lavoratrici e i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o che aderiscono all'offerta di conciliazione di cui all'articolo 6 dello schema di decreto in materia di contratto a "tutele crescenti" (Atto Governo n. 134), nonché la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento, anche economico-integrative, del datore di lavoro che ha licenziato.

Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo, fermo restando il principio del riconoscimento all'Agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata della remunerazione sulla base dei risultati ottenuti, si invita il Governo a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità di

riconoscere all'Agenzia accreditata anche una quota fissa minima per le attività svolte "a processo". In riferimento alla legge n.183 del 2014, articolo 1, comma 4, lettere c) ed e), si ritiene che, analogamente a quanto previsto per i servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI, anche il contratto di ricollocazione rientri tra le competenze dell'Agenzia nazionale.

A proposito del contratto di ricollocazione, si evidenzia infine che la piena operatività dello stesso è subordinata all'adozione di uno o più decreti legislativi attuativi dell'articolo 1, commi 3 e 4 della citata legge n. 183 del 2014, finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Si sollecita quindi il Governo a provvedere quanto prima all'adozione dei suddetti decreti legislativi, tenendo conto del nuovo assetto costituzionale disegnato dall'Atto Camera n. 2613-A, che, in modifica dell'articolo 117 della Costituzione, prevede l'eliminazione della legislazione concorrente, e, nella seconda lettura alla Camera dei deputati, l'attribuzione esclusiva allo Stato delle competenze in materia di politiche attive del lavoro. Conseguentemente, con riferimento all'articolo 17, comma 3, si invita il Governo a intervenire sulla prevalenza del regime di autorizzazione nazionale per le politiche attive, confermando l'attuale regime di accreditamento su base regionale per le attività di formazione.